

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Promosso da:

- 1). **DE CICCIO Giuseppe**, nato a Napoli, il 5.06.1961 e Residente a Airola (BN), in via Forestieri n. 10 (C.F.: DCCGPP61H05F839C).
- 2). **de ROBERTO Andrea**, nato a Maddaloni (CE), il 02.03.1968 ed ivi residente in Piazza De Sivo n. 15 (C.F.: DRBNDR68C02E791U).
- 3). **RAO Antonella**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'8.04.1982 e residente a Vignola (MO), Via Per Sassuolo n. 3275 (C.F.: RAONNL82D48A638V).
- 4). **DI BLASIO Graziella**, nata a Potenza (PZ), il 5.12.1975 e residente a Castelfranco Emilia (MO), Via Germania n. 8 (C.F.: DBLGZL75T45G942L).
- 5). **FILOSO Alessandra**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 7.8.1983 e residente a Zocca (MO), Via Dante Alighieri n. 120/F (C.F.: FLSLSN83M47I234C).
- 6). **RIZZUTO Onofrio**, nato a Trapani (TP), il 22.02.1968 e residente a Carpi (MO), in Via Ciro Menotti n. 17 (C.F.: RZZNFR68B22L331U).
- 7). **PAPALEO Annamaria**, nata a Policoro il 18.04.1979 e residente in C.da Piano Delle Vigne - Nova Siri Scalo (MT).
- 8). **BUCELLO Salvatore**, nato a Carlentini (SR), il 9.9.1970 ed ivi residente alla Via XXIV Maggio 46 (C.F.: BCLSVT70P09B787H).
- 9). **SCORZA Achiropita**, nata a Rossano (CS), l'11.03.1974 e residente a San Demetrio Carone (CS), Via Calvario n. 10 (C.F.: SCRCRP74C51H579W).

Tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Il sottoscritto *Avvocato* Giuseppe Versace *dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it*

RICORRENTI

CONTRO



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1 (C.F.: 80062970373), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 42124 Modena, Via Rainusso n. 70/100 (C.F.: 80009830367), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Modena per le classi concorsuali AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti.

POTENZIALI RECLAMANTI

AVVERSO

Ordinanza cautelare n. cron. 3121/2015 del 03.08.2015 (Causa R.G. n. 688/2015) del Tribunale di Modena – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Valeria Vaccari, depositata in data 03.08.2015, comunicata, in pari data, ai ricorrenti al domicilio eletto, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 – 40129 Bologna, tramite posta elettronica certificata.

PREMESSO

Con l'ordinanza del 03.8.2015 nel procedimento ex art. 700 c.p.c., n. 688/2015 depositata in data 01.08.2015, il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro, Giudice Dott.ssa Valeria Vaccari, rigettava il ricorso cautelare promosso dai Docenti **DE CICCIO Giuseppe**, **de ROBERTO Andrea**, **RAO Antonella**, **DI BLASIO Graziella**, **FILOSO Alessandra**, **RIZZUTO Onofrio**, **PAPALEO Annamaria**, **BUCELLO Salvatore** e **SCORZA Achiropita**, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale Provincia di Modena.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

A sostegno delle motivazioni di rigetto vi è la mancanza sotto il profilo del *fumus boni juris*.

Avverso l'ordinanza *de qua*, che si palesa illogica nelle motivazioni, propongono reclamo i docenti DE CICCIO Giuseppe, de ROBERTO Andrea, RAO Antonella, DI BLASIO Graziella, FILOSO Alessandra, RIZZUTO Onofrio, PAPALEO Annamaria, BUCELLO Salvatore e SCORZA Achiropita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c. domandandone la revoca per i seguenti

MOTIVI

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di codesto Tribunale in data 25.05.2015, i ricorrenti a mezzo del sottoscritto procuratore, hanno adito il Tribunale di Modena, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché volesse:

In via cautelare

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR, per la provincia di Modena con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa del ricorso d'urgenza o del diverso punteggio accertato;
 2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR per la provincia di Modena per il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa del ricorso d'urgenza o del diverso punteggio accertato;
- Chiedendo, altresì, di voler fissare termine per l'istaurazione del procedimento di merito.

FATTI

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE.

I ricorrenti sono **insegnanti precari, abilitati** alla professione docente **in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002** al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale.

I ricorrenti sono peraltro **inseriti solo nella II^a Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Modena**, cioè nelle graduatorie **utilizzabili unicamente per il conferimento di brevi supplenze** e non per l'attribuzione delle supplenze di durata annuale o per l'assunzione a tempo indeterminato.

I reclamanti **non sono stati infatti mai messi nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE) - da**



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

cui vengono attinti i supplenti annuali e il 50% dei docenti immessi in ruolo - in quanto **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), nei vari decreti ministeriali per l'inserimento nelle GAE, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.**

Il **Consiglio di Stato, prima in sede consultiva, con il parere n. 3813 dell' 11 settembre 2013, e poi in sede giurisdizionale con la Sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, infine con la Sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, ha peraltro accertato l'illegittimità del comportamento del M.I.U.R. e **riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale** conseguito entro l'anno 2001/2002, con conseguente **annullamento**, rispettivamente, **del Decreto Ministeriale n. 62/2011** (che aveva impedito ai docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto) e del **Decreto Ministeriale n. 235/2014** (nella parte in cui precludeva ai medesimi docenti l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento). Considerato che tali pronunce definitive hanno efficacia **ERGA OMNES**, gli attuali ricorrenti **hanno inoltrato diffida, in atti ricorso ex art. 700 c.p.c., all'Ufficio Scolastico Regionale di Modena per ottenere l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento** della Provincia di Modena, previo accesso al sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), e in tal modo **concorrere al piano straordinario di immissione in ruolo** (di cui *infra*) che sarà attuato attingendo dalle graduatorie dei docenti abilitati.**

Le richieste dei ricorrenti, tuttavia, in merito alla diffida, hanno ricevuto riscontro in modo negativo da parte del M.I.U.R., per cui i Docenti hanno adito l'intestato Tribunale di Modena – Sez. Lavoro ai sensi degli art. 700 e 414 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI:

IN VIA CAUTELARE: emettere **decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, **1.** Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso **AAAA** e/o **EEEE**, così come da domanda inviata al MIUR, per la provincia di Modena con il **punteggio di cui al cap. 15** della narrativa del ricorso d'urgenza o del diverso punteggio accertato;

2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR per la provincia di Modena per il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa del ricorso d'urgenza o del diverso punteggio accertato;

NEL MERITO: quindi, confermati gli eventuali provvedimenti assunti nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti, l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare termine per l'eventuale instaurazione di procedimenti di merito, nella cui sede i ricorrenti rassegnano le seguenti **CONCLUSIONI:** **1.** Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR, per la provincia di Modena con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa del ricorso d'urgenza o del diverso punteggio accertato;

2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR per la provincia di Modena per il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa del ricorso d'urgenza o del diverso punteggio accertato;

oooOOOooo

In data 22 giugno 2015, nel procedimento sopra descritto interveniva Cervone Gaetana, la quale a sua volta dichiarava di trovarsi nella medesima situazione delle parti ricorrenti quale insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed inserita in II fascia delle graduatorie di circolo ed istituto.

In data 23 giugno 2015, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), contestando le richieste dei ricorrenti, chiedendo:

Nel merito l'amministrazione ribadisce l'impossibilità di inserire i docenti nelle graduatorie permanenti alla luce della normativa vigente.

oooOOOooo

LA DECISIONE DEL GIUDICE.

Con **ordinanza depositata il 3 agosto 2015**, la **Dott.ssa Valeria Vaccari** in funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, ha dichiarato: *“rilevato che: con ricorso ex art. 700 c.p.c. le parti ricorrenti - dopo avere premesso di essere insegnanti abilitate*



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

alla professione di docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzabili per il conferimento delle supplenze c.d. brevi o d'istituto - adivano il Tribunale di Modena chiedendo in via d'urgenza dichiararsi il loro diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE con i rispettivi punteggi indicati in ricorso e condannarsi le amministrazioni convenute ad inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE come da domanda inviata al MIUR;

- nel procedimento interveniva Cervone Gaetana, la quale a sua volta dichiarava di trovarsi nella medesima situazione delle parti ricorrenti quale insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, chiedendo a che fosse ordinato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e all'Ambito Territoriale Provinciale di Modena: 1) di consentirle la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito territoriale di Modena, classe di concorso scuola primaria, valide per gli anni scolastici 2014/17, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica; 2) di ordinare alle anzidette amministrazioni di accogliere la conseguente domanda delle parti ricorrenti di inserimento nelle GAE a tutti gli effetti e dunque anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dal Ministero resistente in ragione di un disegno di legge all'esame del Parlamento;

- affermavano le parti ricorrenti e la interveniente la sussistenza del fumus boni iuris nel possesso dell'abilitazione magistrale conseguita entro l'a.s. 2001/02, e dunque prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti a esaurimento, unico requisito necessario per l'inserimento richiesto;

- affermavano altresì la sussistenza del periculum in mora nel pregiudizio derivante dal non essere inserite in quelle graduatorie e, quindi, nell'impossibilità di concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione resistente, anche in occasione delle recenti preannunciate immissioni in ruolo del personale scolastico;

- si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;

*- all'udienza del 21/7/15 il giudice riservava la decisione;
ritenuto che:*

- deve, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, ritenersi la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria sulla questione di che trattasi;

deve infatti osservarsi che la domanda ha a oggetto il diritto soggettivo della parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili"; e ancora:



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

“Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario” (così da ultimo Cass. civ., SS. UU., n. 16756/14);

- ciò premesso, circa il merito della domanda cautelare difetta, ad avviso di chi scrive, il fumus boni iuris;

- anzitutto deve rilevarsi che - quali norme primarie - gli artt. 71/6 R.D. n. 1054/23, 39 R.D. n. 577/28, 194/1 e 197/1 D.l.vo n. 297/94 riconoscono il valore abilitante del titolo di studio conseguito fino all'a.s. 2001/02;

- ciò trova conferma nella citata sentenza n. 1973/15 ove lo stesso Consiglio di Stato afferma che “non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante”;

- deve quindi escludersi che la anzidetta pronuncia del giudice amministrativo - resa nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato - possa avere efficacia propriamente costitutiva di diritti: in quel giudizio le parti ricorrenti hanno invocato quale presupposto del proprio diritto all'inserimento nelle GAE proprio la natura abilitante del titolo di studio da loro conseguito e il Consiglio di Stato ha sì escluso espressamente la sussistenza di tale diritto (all'inserimento), ma ha affermato, e dunque riconosciuto, la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio;



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

- se così è, le parti ricorrenti dovevano ritenersi in possesso di un titolo abilitante già durante la vigenza delle graduatorie permanenti e, successivamente, al momento della trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1/605 lett. c) L. 296/06, poiché ciò era loro riconosciuto dalla legge e l'anzidetta pronuncia del giudice amministrativo ha natura meramente ricognitiva della natura abilitante dell'esame magistrale fino all'a.s. 2001/02;
- devono quindi ritenersi tardive le domande di inserimento nelle GAE di cui al presente giudizio, ben avendo potuto le parti ricorrenti agire in giudizio per ottenere l'inserimento nelle graduatorie (allora) permanenti, e cioè domandare l'inserimento nelle GAE nel biennio 2007/2008, avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dall'art. 1/605 lett. c) L. 296/2006 secondo cui "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione";
- né può assumere valore dirimente la circostanza che la mancata proposizione da parte delle parti ricorrenti della domanda di inserimento nelle anzidette graduatorie sia stata una conseguenza della convinzione di non essere in possesso di un titolo abilitante poiché essa non può giustificare la richiesta rimessione in termini per l'esercizio del diritto;
- d'altra parte, come pure affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 4929/12, anche ad ammettere che l'acquisizione del titolo abilitante sia avvenuta solo nel 2014, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato anzidetta e del d.p.r. del 25/3/14, il che non è per i motivi detti, dovrebbe in ogni caso escludersi il diritto delle parti ricorrenti all'inserimento nelle GAE, poiché la legge è chiara nell'escludere la possibilità di nuovi inserimenti nelle anzidette graduatorie dopo l'a.s. 2007/08;
- l'art. 1/605 lettera c) L. n. 296/06 stabilisce infatti che nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono stati preclusi in linea di principio nuovi inserimenti, facendo salvi i soli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione ovvero dei c.d. riservisti perché iscritti ad un corso volto al conseguimento del titolo di abilitazione;
- del resto il divieto di nuovi inserimenti è conseguenza logica della stessa creazione di graduatorie ad esaurimento, previste "al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente" ed è poi stato ribadito successivamente dall'art. 9/20 D.L. n. 70/11, convertito in L. n. 106/11 che ha escluso in modo chiaro la possibilità di nuovi inserimenti nelle GAE;
- si dissente inoltre dalle affermazioni delle parti ricorrenti secondo le quali l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 non avrebbe disposto l'abrogazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/04 sicché risulterebbe conservato il diritto all'inserimento delle ricorrenti;
- tale norma recita "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”

- il tenore letterale della disposizione evidenzia in modo inequivocabile come essa fosse applicabile al reinserimento in graduatoria di docenti già iscritti poi cancellati per mancata presentazione della domanda per gli anni scolastici successivi, fattispecie di per sé del tutto diversa da quella in esame;

- tale norma peraltro risulta implicitamente abrogata da legge successiva ovvero dall' 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 che in maniera evidentemente non compatibile con quanto statuito dalla norma in esame sancisce viceversa la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non consentendo ulteriori inserimenti se non in ragione della c.d. clausola di salvezza sopra evidenziata;

- peraltro deve rilevarsi che l'art. 1 comma 4 del D.L. 7/4/2004 n. 97 come modificato dall'art. 9 comma 20 del D.L. 13/5/2011 n.70 prevede che “A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 , senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell' articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità' di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza” sicchè appare evidente come l'aggiornamento ora possibile sia solo quello che inerisce le possibilità di trasferimento in altra provincia puntualizzandosi viceversa l'impossibilità di ulteriori inserimenti;

- pertanto, non può ritenersi ulteriormente consentito l'ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente e deve conseguentemente escludersi la possibilità delle parti ricorrenti di un successivo inserimento in dette graduatorie;

- e dunque delle due l'una: o le parti ricorrenti erano già in possesso dell'abilitazione al momento della chiusura delle graduatorie, e allora dovevano farla valere in quel momento, o ne sono venute in possesso nel 2014, e allora è loro precluso l'inserimento perché il termine per compierlo è già scaduto;

- non appare inoltre dirimente il disposto di cui alla legge 24/2/2012 n. 14 che seppure abbia previsto la istituzione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento per taluni docenti specificamente individuati ne ha ribadito la chiusura;

- tale norma infatti non appare utile alle argomentazioni delle parti ricorrenti ulteriormente evidenziando a contrario come eventuali nuove inclusioni possano in via esclusiva essere disposte con provvedimento di legge derogatorio in parte qua al divieto di nuove iscrizioni previsto per le GAE;

- né possono mutare le conclusioni alla luce della citata pronuncia n. 1973/2015 del Consiglio di Stato che - a dire delle parti ricorrenti - avrebbe parzialmente annullato il D.M. n. 235/14 nella parte in cui ha escluso gli abilitati dall'inserimento nelle graduatorie;

- a tale proposito, come già detto, deve osservarsi che: 1) il diploma magistrale, di cui le parti ricorrenti sono in possesso, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è riconosciuto come titolo abilitante dalla legge e, in attuazione di essa, dal d.p.r n. 235/14 emesso a seguito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, con il quale è stato recepito un parere espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva nell'adunanza del 5/6/13; 2) in quell'occasione il Consiglio di Stato ha considerato illegittimo “il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002"; 3) coerentemente con il d.p.r. n. 235/14, il Ministero resistente ha emanato il D.M. n. 353/14 con il quale, nel disciplinare le regole per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'anno scolastico 2014/15, ha ammesso alla presentazione delle domande per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto anche i diplomati magistrali fino all'anno scolastico 2001/02; 4) non altrettanto ha fatto a favore dei diplomati agli istituti magistrali con il D.M. n. 235/15, contenente le disposizioni sull'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 5) con sentenza n. 1973/15 il Consiglio di Stato ha annullato "il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento";

- anzitutto deve dubitarsi dell'efficacia erga omnes della citata sentenza;

- i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, pur essendo atti soggettivamente amministrativi, non rivestono infatti natura provvedimentale né possono costituire fonte del diritto essendo stati emessi dall'Amministrazione con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato; dunque in relazione a essi non vale il principio per cui l'annullamento in sede giurisdizionale di un regolamento o di un atto generale ha efficacia erga omnes, difettando l'esistenza di una fonte normativa o di un atto generale di natura provvedi mentale, appunto;

- il citato decreto difetta poi dei caratteri propri delle fonti normative regolamentari e, cioè, dell'astrattezza, delle generalità e della innovatività, poiché si limita a indicare solo i criteri di aggiornamento delle graduatorie e le modalità operative con le quali gli interessati possono presentare domanda; dunque deve essere considerato un atto collettivo o plurimo, con effetti scindibili e differenziabili per ciascun destinatario;

- inoltre la citata decisione non pare nemmeno contenere l'annullamento invocato dalle parti ricorrenti, ma la sua disapplicazione incidentale, visto che il giudice amministrativo ha accolto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento assumendo l'illegittimità dei criteri fissati dal D.M. n. 235/14, nella parte in cui avevano precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora a esaurimento, di fatto disapplicando il decreto che non consentiva ai diplomati magistrali di presentare la relativa domanda, considerando valide le domande amministrative presentate dopo il 2014 e ritenendo infondata la pretesa di inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, e cioè nella fascia "in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”;

- se così è, nessun rilievo può avere la decisione del Consiglio di Stato, sotto questo profilo, e dunque devono essere confermate le conclusioni raggiunte;

- in ogni caso, con osservazione invero assorbente e definitivamente sul punto, se come affermano le stesse parti ricorrenti il valore abilitante del titolo di studio conseguito era riconosciuto già dalla legge - e segnatamente ex artt. 71/6 R.D. n. 1054/23, 39 R.D. n. 577/28, 194/1 e 197/1 D.l.vo n. 297/94 - dunque ben prima del d.p.r. del 2014, a nulla rileva l'eventuale illegittimità del D.M. 235/14 che le ha escluse dall'inserimento in graduatoria, non riconoscendoglielo, poiché esse ne erano comunque in possesso, e la preclusione all'inserimento in graduatoria deriva comunque dall'art. 1/605 lett. c) L. n. 296/06, dopo la scadenza del termine ivi previsto, e non dal D.M. n. 235/14 che stabilisce i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie e, quindi, l'eventuale inserimento di nuovi docenti;

- né appare irragionevole che il citato art. 1 ponga un termine entro cui consentire eventuali nuovi inserimenti essendo appunto volta a trasformare le predette graduatorie in graduatorie a esaurimento e a vietare il divieto di ulteriori nuovi inserimenti al fine di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici”; del resto l'obiettivo di non consentire ulteriormente l'ampliamento della graduatorie c.d. a esaurimento rientra tra quelli legittimamente perseguibili dal Legislatore nella sua discrezionalità, il che è necessariamente ottenuto mediante la preclusione delle graduatorie a nuovi accessi;

- la domanda cautelare deve essere rigettata: l'assenza del fumus boni iuris esime dall'esame della sussistenza del periculum in mora;

- stante la novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali sussistono giusto motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;

- il rigetto del ricorso esime dalla fissazione del termine per il procedimento di merito ex art. 669 octies c.p.c.;

- il ricorso come presentato ex art. 700 c.p.c. non è inoltre funzionale all'instaurazione di un procedimento di merito ex art. 414 c.p.c. laddove ne difettano i requisiti in assenza nel ricorso presentato di ogni riferimento alla volontà di instaurazione di esso ed all'art. 414 c.p.c., ed anche ogni dato testuale nè che giustifichi l'interpretazione come ricorso volto a instaurare un giudizio di merito unitamente ad istanza cautelare in tal senso non potendosi certo interpretare la frase “voglia quindi, confermati gli eventuali provvedimenti assunti nel corso della udienza cautelare nel contraddittorio tra le parti, l'Il. Tribunale adito voglia fissare termine per l'eventuale instaurazione del procedimento di merito” poiché tale dizione fa evidente riferimento all'art. 669 octies c.p.c. come detto non applicabile in quanto correlato a provvedimento di accoglimento nel caso di specie non sussistente;

- del resto la stessa nota di iscrizione indica l'oggetto della domanda come “art. 700 per altre ragioni” confermando la natura cautelare del ricorso proposto;

*- la domanda di fissazione dell'udienza per il procedimento di merito deve pertanto essere disattesa; **P.Q.M.** rigetta la domanda cautelare; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio; rigetta la richiesta di fissazione di udienza per il procedimento di merito.*

oooOOOooo

La suddetta ordinanza di rigetto non risulta condivisibile in quanto:



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

A. non tiene conto del fatto che il **Decreto Ministeriale N. 325/2014** è già stato **annullato dal Consiglio di Stato**, con la **sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015**, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/20012, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento; inoltre il **Consiglio di Stato**, con la recentissima **sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**, si è espresso nuovamente sull'argomento, **dichiarando nullo** il Decreto Ministeriale N. 325/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2012, oltre ad ordinare al MIUR l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, dei detti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Ancora in data 30 luglio 2015, il Consiglio di Stato, attraverso i decreti monocratici n. 3421, 3423, 3424 e 3426, accoglie l'istanza presentata da numerosi docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, e per effetto dispone l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione a ruolo.

Da ultimo anche la sentenza n. 3788/2015 datata 3 agosto 2015, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2228/2015, afferma che l'appello è fondato e va accolto e gli aspiranti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia, e per l'effetto annulla il D. M. n. 232/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

B. ignora il consolidato principio della **efficacia erga omnes dell'annullamento degli atti regolamentari.**

oooOOOooo

I ricorrenti pertanto impugnano l'ordinanza in esame per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO.

SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Con il ricorso oggi in discussione, invero, i ricorrenti **rivendicano il diritto all'inserimento in graduatoria** onde **ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge**; e ciò **previa disapplicazione del Decreto Ministeriale N. 235/2014 di cui la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2014 aveva già accertato la illegittimità**; inoltre **la recentissima Sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, conferma il diritto dei docenti in possesso del Diploma Magistrale ante a.s. 2001/2002 di essere inseriti nella graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento a pieno titolo, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014, dichiarando nullo tale decreto, nella parte in cui non ha consentito ai docenti, in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.** ¹

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2704 del 2015) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. ²

Anche il **Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna, Dott. Roberto Rivero** nelle numerose **Ordinanze di Accoglimento Totale del 27 luglio 2015 n. 2573/2015; 2602/2015; 2601/2015; 2604/2015; 2600/2015; 2605/2015; 2599/2015 e 2603/2015**, afferma che *“Lo stesso quadro normativo mette in luce anzitutto la **(chiara ed eclatante) lesione recata dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 al diritto dei ricorrenti di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, posto che il diploma magistrale conseguito dai docenti entro l'anno scolastico 2001/2002 doveva essere ritenuto per legge **“abilitante a tutti gli effetti”**. Inoltre, come pure afferma la recentissima Sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, appare altresì, fondata la pretesa dei ricorrenti allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie: **la*****

¹ **La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2014**, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.

La **sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**, ha confermato quanto detto nella precedente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 14 aprile 2014, **previo annullamento del Decreto Ministeriale n. 235/2015 nella parte in cui non ha consentito ai Docenti in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.**

² **Consiglio di Stato, Sez. sesta**, sentenza n. 3673/2015 del 27.05.2015, conforme **Consiglio di Stato, Sez. sesta**, sentenza n. 3675/2015 del 27.05.2015.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

stessa fascia in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti, il quale M.I.U.R., anche dopo il riconoscimento, ha però in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soli ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato"³

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta **alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione** secondo il quale **"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili."**

oooOOOooo

Tale orientamento è stato recepito dalla **giurisprudenza di merito** la quale - sempre con specifico riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che **"da un lato, le controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nella graduatoria rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posto che si rendano disponibili e dunque atti ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del d. l.vo n. 165/2001, art. 5 (Cassazione SS.UU. n. 2799/2013), dall'altro lato il Decreto Ministeriale n. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via incidentale, è stato annullato dal Consiglio di Stato, nella parte in cui non consentiva ai docenti in**

³ Tribunale di Ravenna - sez. Lavoro, Giudice dott. Roberto Rivero, numerose Ordinanze di accoglimento totale del 27 luglio 2015 n. 2573/2015; 2602/2015; 2601/2015; 2604/2015; 2600/2015; 2605/2015; 2599/2015 e 2603/2015.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle GAE (sent. n. 1973/2015)".⁴

Invero "più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cassazione SS.UU. n. 27991/2013)." ⁵

SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLE PRONUNCIE DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 235/2014 – SENTENZA N. 1973/2015 DEL 16 APRILE 2015 E SENTENZA N. 3628/2015 DEL 21 LUGLIO 2015 - SUL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.

Il **Consiglio di Stato**, con le **sentenze n. 1973 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**, definendo un giudizio in cui era stato impugnato **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** un atto regolamentare, **ha definitivamente annullato il Decreto Ministeriale n. 235/2014** nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Tale annullamento ha **EFFICACIA ERGA OMNES** in quanto - come chiarito dal T.A.R. - "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo **ACQUISTA EFFICACIA ERGA OMNES** nel caso di **provvedimenti a contenuto generale e inscindibile** nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo*

⁴ **Sentenza del 16 maggio 2015 del Tribunale di Como.**

⁵ **Ordinanza del Tribunale di Pordenone**, dell'11 giugno 2015, ancora le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone**, del 14 luglio 2015 n. 10152015; del 20 luglio 2015 n. 1016/2015; V. in senso conforme con le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone**, del 17 giugno 2015 n. 6094/2015; del 15 luglio 2015 n. 7159; ancora in senso conforme **l'Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano**, del 9 giugno 2015; ancora **l'Ordinanza di accoglimento parziale del Tribunale di l'Aquila, del 7 luglio 2015**; V. in senso conforme il **Tribunale di Livorno del 25 giugno 2015**, che riconosce la giurisdizione ordinaria "*atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014).*



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

*insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e **strutturalmente unitario** a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, **con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti"**.⁶*

Diversamente opinando si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'A.G.A. ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del giudice amministrativo, aventi efficacia **erga omnes** in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

L'efficacia **erga omnes** delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento parziale del dm. n. 235/2004 risultano del resto autorevolmente avallata dalla univoca giurisprudenza del **CONSIGLIO DI STATO**, la quale ha rimarcato che *"la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - **ACQUISTA EFFICACIA ERGA OMNES** ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale **inscindibile**, ovvero a contenuto **normativo**, nei quali gli **effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri"***⁷

Del resto anche **Cassazione ha chiarito che** *"Il principio dell'efficacia **"inter partes"** del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle **pronunce di annullamento** di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto **inscindibile**, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari"*⁸

⁶ Così, *ex multis*, **TAR Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727**, successivamente ribadita da **T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015, n. 631**, ancora il **T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015, n. 79**.

⁷ **Consiglio di Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350**, e in termini **C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693**; **Consiglio di Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390**; **Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023**; **Consiglio di Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469**, **C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209**, e **Consiglio di Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459**, per cui *"La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale **inscindibile**, ovvero a contenuto **normativo**, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri"*.

⁸ Così *ex multis* **Cassazione 13/03/1998, n. 2734**, e in senso conforme **Cass. 4 giugno 1987 n. 4884**, successivamente ribadita da **Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728**, e **Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920**, per cui *"il giudicato amministrativo è*



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

E' quindi evidente che **i ricorrenti non potrebbero** in ogni caso **impugnare davanti al TAR il Decreto Ministeriale n. 235/2014**; e ciò perché **non è concepibile la richiesta di annullamento di un provvedimento già annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato.**

Infine anche il **Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, Giudice dott. A. D’Ancona**, nelle **Ordinanze di accoglimento totale n. 1333/2015; 1334/2015 e 1335/2015 del 30 luglio 2015**, ha confermato che la **Sentenza n. 1973/2015 è intervenuto sulla materia il Consiglio di Stato** annullando, quindi con provvedimento avente valore **erga omnes** e **non esclusivamente inter partes** del giudizio, il D.M. 235/2014 nella parte in cui preclude ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento ⁹

oooOOOooo

Si rileva, infine, che, anche se (erroneamente) non si considerasse **L'EFFICACIA ERGA OMNES** della declaratoria di nullità scaturita dalle Sentenze del **Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**, il Collegio adito dovrebbe comunque procedere alla **disapplicazione incidenter tantum del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014**, secondo quanto previsto dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso Amministrativo.**

Alla medesima conclusione si perviene anche alla stregua dell'**art. 63 del d. l.vo n. 165/2001** il quale sancisce espressamente che "*1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme*

dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un **regolamento** ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".

⁹ **Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro**, Giudice dott. A. D’Ancona, nelle numerose **Ordinanze di accoglimento totale n. 1333/2015; 1334/2015 e 1335/2015 del 30 luglio 2015.**



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro."

A questo riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno anche recentemente ricordato che "la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2000, art. 63, comma 1, **non esiste un doppio binario di tutela** giurisdizionale per il dipendente che afferma di essere titolare di una pretesa nell'ambito del rapporto di lavoro, sulla quale in ipotesi incida in maniera mediata un atto amministrativo, **ma unicamente la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale del giudice ordinario**, cui è attribuito il potere di disapplicare tale atto amministrativo, ove illegittimo (cfr., ex plurimis, Cassazione SS.UU, nn. 26799/08; 18248/11). Tant'è che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, **devono ritenersi attratte nella competenza del giudice ordinario anche tutte le domande che**, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, **nella sostanza siano dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all'acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti allo status del lavoratore**, ovvero al conferimento o revoca di incarichi dirigenziali; in altri termini, **in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario**, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 (cfr., ex plurimis, Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005; 21592/2005; 26799/2008)." ¹⁰

Tali considerazioni aderiscono perfettamente alla controversia instaurata innanzi al Tribunale di Modena. Nel caso di specie, infatti, il *petitum* sostanziale della domanda svolta di docenti è chiaramente individuabile nella richiesta di riconoscimento, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del **diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal DDL sulla Buona Scuola**; si controverte, cioè, di una posizione di diritto soggettivo perfetto che trae origine dal conseguimento di un diploma avente valore abilitante, rispetto al quale viene domandata la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ivi compresa la norma regolamentare del Ministero già annullata dal Consiglio di Stato.

¹⁰ Cassazione civile sez. un. 07/07/2014, n. 15427



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

SULLA CAUSA PETENDI

La difesa dei ricorrenti, confidando di avere sufficientemente acclarato l'illegittimità dell'impugnata ordinanza, ritiene opportuno ribadire come la domanda di accertamento della spettanza del diritto degli stessi all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento è stata proposta dalle parti su **due ordini di considerazioni**: da un lato sull'**efficacia "erga omnes" delle già intervenuta decisione di annullamento**, vale a dire sugli effetti delle **Sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015** anche nei confronti dei non proponenti ricorsi.

In secondo luogo in considerazione della **necessaria disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 325/2014**, avendo definitivamente chiarito il Consiglio di Stato che dalla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 consegue che *"[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*. I ricorrenti hanno pertanto invocato le citate decisioni del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 235/2014, per evidenziare come le graduatorie per le annualità 2014/2017 sono palesemente illegittime nella parte in cui non inseriscono in III fascia anche i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale sotto il precedente ordinamento.

Come evidenziato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alle **Sentenze nn. 33878/2010; 33881/2010 e 33992/2010 del Tar del Lazio Sez. III bis di annullamento del Decreto Ministeriale n. 42/2009**, ma con considerazioni facilmente estensibili alla fattispecie in esame, *"La decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo un principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa - acquista invece **EFFICACIA ERGA OMNES nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile ... nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri**; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al*



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. in termini TAR Sicilia – Palermo – Sez. III - 20/12/2011 n. 2407)."¹¹

La giurisprudenza di merito che si è occupata del problema ha pertanto chiarito che "Il diritto dei ricorrenti è stato **riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato**, che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante."¹²

Ancora la recentissima giurisprudenza di merito, Tribunale di Como, Sez. seconda, nella persona del giudice del lavoro, Dott. Marco Mancini, nei procedimenti riuniti iscritti al RGL nn. 589, 614, 615, 625, 627, 685, 719, 720, 721 e 751 dell'anno 2015, emette ordinanza di accoglimento totale datata 27 luglio 2015, nella quale ritiene che "in via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, al riguardo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 23 luglio 2014 n. 16756; Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. SS.UU. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno avuto modo di precisare che sussiste la giurisdizione del giudice del ordinario nelle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria permanente della scuola, avendo esse ad oggetto la legittimità delle determinazioni assunte con i poteri e le capacità di datore di lavoro privato (segnatamente la conformità alla legge degli atti di giurisdizione della graduatoria utile per l'assunzione) di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi".

"Nel merito, la domanda cautelare appare fondata e pertanto va accolta. **In fatto**, va premesso che nelle graduatorie permanenti, divise in tre fasce, sono iscritti i docenti

¹¹ **TAR Lazio Sezione Terza Bis 16 settembre 2014, n. 9727.**

¹² **Tribunale di Pordenone** Ordinanza dell'11.6.2015, che sottolinea inoltre come " la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento. ". V. in senso conforme le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone**, del 14 luglio 2015 n. 10152015; del 20 luglio 2015 n. 1016/2015; V. in senso conforme con le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone**, del 17 giugno 2015 n. 6094/2015; del 15 luglio 2015 n. 7159; ancora in senso conforme **l'Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano**, del 9 giugno 2015; ancora **l'Ordinanza di accoglimento parziale del Tribunale di l'Aquila, del 7 luglio 2015**; V. in senso conforme il **Tribunale di Livorno del 25 giugno 2015**, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014)". **Tribunale di Padova – sez. lavoro, Ordinanza di accoglimento totale n. 5539/2015 del 3 agosto 2015**; ancora con **l'Ordinanza di accoglimento totale n. 5540/2015 del 3 agosto 2015**; sullo stesso tenore anche il **Tribunale di Como – sez. lavoro, Giudice dott. Marco Mancini**, con **Ordinanza del 29 luglio 2015**; **Tribunale di Ferrara – Sez. lavoro, giudice dott. A. D'Ancona con numerose Ordinanze di accoglimento totale del 30 luglio 2015 n. 1333/2015; 1334/2015 e n. 1335/2015**; così anche il **Tribunale di tivoli – sez. lavoro con Ordinanza ex art. 432 del 21 luglio 2015**; **Tribunale di Vicenza – sez. Lavoro con Ordinanza di accoglimento totale del 3 agosto 2015 n. 3060/2015; n. 3061/2015 e 3059/2015.**



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

provvisi di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate in base provinciale e vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti; dall'anno 2008 sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi, in quanto la legge 296/2006 (art. 1, comma 605, lett. e) ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Esse vengono utilizzate per le assunzioni a termine nonché per le immissioni in ruolo, in quanto per i docenti ed il personale educativo l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorso per titoli ed esami – ovvero attingendo dalle graduatorie di merito del concorso (D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 399) – e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 401): sistema cd. Del doppio canale.

*Il conseguimento del titolo di diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 assume valore abilitante ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso AAAA e EEEE: la circostanza relativa al mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) non può costituire, di per sé, la ragione decisiva per negare la sussistenza della verosimiglianza del diritto fatto valere **perché la suddetta esclusione costituisce la ragione del ricorso proposto e l'oggetto del giudizio. Invero, a seguito dell'emanazione del parere del consiglio di Stato d.P.R. 25 marzo 2014, i diplomati magistrali conseguiti entro l'anno 2001/2002 hanno valore abilitante all'insegnamento e pertanto costituiscono titolo per l'insegnamento nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento, inserimento che avrebbe dovuto compiersi all'epoca della trasformazione delle suddette graduatorie.***

*Nel suddetto parere il Consiglio di Stato aveva così statuito: “il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendo/i nelle III fascia delle graduatoria di istituto e non nella II fascia ... è (ndr una disposizione) affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali e seguito di regolare cono di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuiva dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 RD, 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, all'art. 75 co, 7, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal ddg n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto **ed annullato il D.M. n. 62***



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle (graduatorie di circolo e di istituito “gli spiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’anno scolastico 2001/2002”.

Lo stesso Giudice precisa che “... non ignora che una significativa parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Piacenza 21 luglio 2015 est. Piccian; Tribunale di Genova 21 luglio 2015 est. Basilico; Tribunale di Livorno 2 luglio 2015 est. Calò; Tribunale di Bologna 3 giugno 2015 est. Benassi) è di contrario avviso argomentando, tra l’altro, per il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/2006) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna.

È tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.

Ancora il Giudice Comasco ha rilevato che i ricorrenti hanno invocato, anche in quella sede l’efficacia *erga omnes* della pronuncia demolitoria della Sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 del Consiglio di Stato, in quanto, essendo stato disposto l’annullamento del decreto ministeriale n. 235/2015 nella parte in cui “non ha consentito agli originari ricorrenti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento”

Pertanto si è espresso in merito affermando che **“La portata della pronuncia è senz’altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estrani al giudizio, in ragione della natura dell’atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto insindacabile (v. su questi aspetti Cass. 24 agosto 2004, n. 16728).**

In ogni caso, anche se si escludesse il carattere generale della citata sentenza demolitoria o, sotto altro profilo, l’efficacia vincolante della pronuncia di merito circa la conformazione della PA scolastica alla statuizione giudiziaria, il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto al giudice. Le norme regolamentari del suddetto decreto ministeriali sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III Fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”¹³

oooOOOooo

In particolare sotto un profilo normativo si ribadisce come il diritto dei titolari di **diploma magistrale conseguito entro l'A.A. 2000/2001** all'inserimento nella III fascia delle GAE trova fondamento nell'art. **194, comma 1, del D. Lgs 297/1994** il quale ha previsto che “Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne**”. La successiva legge n. 226 del 17.10.2005 nell'abrogare tale disposizione ha disposto, all'art. 31, co. 2, che le disposizioni abrogate “**continuano ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo **il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi”. L'art. **197, co. 1, del D.lgs. n. 297/94** ha, a sua volta, sancito “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed **all'insegnamento nella scuola elementare**”. Il **d.PR n. 232/98**, all'art. **15, co. 7**, ha poi fatto salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998.

Il valore abilitante del diploma risulta del resto confermato anche dal **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1997 n. 175**, il quale nelle premesse, ribadisce che “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali **è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale**”, precisando, all'art. **3, co. 1**, che: “In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli

¹³ **Tribunale di Como, Sez. seconda**, il Giudice del lavoro, Dott. Marco Mancini, nei procedimenti riuniti iscritti al RGL nn. 589,614,615,625,627,685,719,720,721 e 751 dell'anno 2015, emette ordinanza di accoglimento totale del 27 luglio 2015.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

*quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".* Ciò è stato infine, recentemente, ribadito ai fini dell'emissione del concorso a cattedra, dal d.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] **continuano ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo **il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

oooOOOooo

Il valore abilitante del **Diploma Magistrale** conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 **ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con le **Sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**, con cui il Consiglio di Stato **ha annullato Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017**.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante**. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, **non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**".* E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenze n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha fatto venire meno la norma di rango secondario che impediva l'inserimento della attuale ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

oooOOOooo

Come ha riconosciuto il giudice di prime cure, la legge n. 296/2006 ha trasformato le Graduatorie permanenti utilizzate per le immissioni in ruolo, nelle attuali GAE, ossia in graduatorie chiuse con possibilità di inserimento soltanto dei docenti che avevano conseguito la laurea in Scienze della formazione nel biennio 2007-2008.

La Legge n. 296/2006 prescriveva dunque il possesso dell'anzidetto diploma come unico titolo abilitante all'insegnamento, nonché come unico requisito per poter rimanere nelle graduatorie ex permanenti.

Solo apparentemente la legge n. 296/2006 aveva trascurato e disconosciuto ingiustamente l'esistenza di numerosissimi docenti che avevano conseguito un diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001 - 2002.

Infatti, come è pacifico e come affermato nell'ordinanza che qui si reclama, il diploma di maturità magistrale è stato sempre riconosciuto come titolo abilitante a livello di normativa primaria (dall' art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297, DM 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323).

Inoltre, il **D.P.R. 25 marzo 2014** ha definitivamente chiarito che "**l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, dà diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**".

Ora, se l'interpretazione corretta della legge n. 296/2006 è quella fornita dal citato d.P.R. 25 marzo 2014, ne consegue che già all'indomani dell'entrata in vigore di detta legge, ai docenti come la ricorrente in possesso del diploma magistrale ante 2001-



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

2002, doveva essere data la possibilità di poter chiedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ciò invece non è avvenuto, perché i vari Decreti Ministeriali che si sono succeduti negli anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 296/2006, non hanno dato la possibilità ai docenti di inoltrare la domanda on line o in forma cartacea, così escludendoli radicalmente dal piano assunzioni a tempo indeterminato.

Al riguardo, il giudice afferma che la domanda dei ricorrenti non erano state presentate nei termini.

Ma così giudicando, il giudice ha ignorato che i vari Decreti Ministeriali succedutesi dopo la legge n. 296/2006 avevano escluso in radice la possibilità di presentare la domanda di inserimento sia on line che cartacea.

Il mancato inserimento nelle GAE non è dunque dipeso da una presunta inerzia dei ricorrenti (che anzi si sono prontamente attivati, come in atti), bensì per effetto di specifiche disposizioni contenute nei vari Decreti Ministeriali.

Decreti Ministeriali che poi sono stati tutti dichiarati nulli dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1973/2014 del 16 aprile 2014 e dalla recentissima sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, dalla Sentenza n. 3788/2015 del 3 agosto 2015, nella parte in cui non hanno consentito ai docenti (in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001-2002) l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Se ne deve desumere che i ricorrenti hanno a tutt'oggi un diritto soggettivo all'inserimento nelle Graduatorie ex permanenti (oggi GAE), essendo tale diritto esercitabile entro il termine di 10 anni.

L'unica ragione per cui i reclamanti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il Ministero (MIUR) non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Il Ministero (MIUR) avrebbe dovuto, nel momento in cui il d.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma magistrale come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere ai reclamanti la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria di III fascia GAE.

Il Ministero (MIUR) ha continuato, tuttavia, ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato d.P.R. 25 marzo 2014, che ha riconosciuto la validità del titolo e, in particolare, con il



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Decreto Ministeriale n. 325/2014 che ha inserito i diplomati magistrali nella II^a Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

I ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sin subito dopo dell'entrata in vigore della Legge n. 296/2006, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non era considerato abilitante e il Ministro (MIUR) non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie.

Il MIUR, con il Decreto Ministeriale n. 325/2015, ha concesso a tutti i diplomati magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla **II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto**, indipendentemente dal fatto che fossero prima inseriti nella terza fascia delle medesime graduatorie.

Invece il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015**, *“ritiene, per altro che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d. P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria”*.¹⁴

Ancora il Consiglio di Stato, ritiene *“... se è incontestabile che con il Decreto Ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla **seconda fascia** delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiamo evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'art. 401 del Decreto Legislativo n. 297/1994, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno*

¹⁴ **Consiglio di Stato**, sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

scolastico 2001/2002, al momento fosse già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione in graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati ... gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".¹⁵ Circostanza questa confermata anche nuovamente dal Consiglio di Stato, nella **Sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015 ed anche dalla recentissima Sentenza 3788/2015 del 3 agosto 2015**.¹⁶

SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Come chiarito nel ricorso ex art. 700 c.p.c. la ragione d'urgenza risiede nell'**imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo** destinato ad **stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta **una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)**.

¹⁵ **Consiglio di Stato**, sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015.

¹⁶ **Consiglio di Stato**, sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015. **Consiglio di Stato**, sentenza n. 3788/2015 del 3 Agosto 2015.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

La legge approvata recante norme per la “**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)**”, in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia **a decorrere dal mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:**

- ✓ **gli iscritti a pieno titolo (cioè, non con riserva) nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- ✓ **e gli iscritti a pieno titolo (cioè, non con riserva), alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE)** del personale docente.

I commi 98 -101 del suddetto DDL definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo **tre successive fasi. Nella prima fase** si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali. Con riguardo alle **fasi successive**, e dunque con riferimento a coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione nella prima fase, è necessario: **1) presentare apposita domanda di assunzione** (co. 97); **2) esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale**, nonché, se si è in possesso di relativa specializzazione, tra posti di sostegno e posti comuni.

In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.**

Ciò implica che **un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.**

Tale chance di assunzioni sarà concessa soltanto ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Risulta quindi evidente anche la sussistenza del *periculum in mora* in quanto come stabilito dal Tribunale di Pordenone, nonché da altri Tribunali d'Italia "Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i ricorrenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GaE della provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della Scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.09.2015 perderanno efficacia."¹⁷

Anche in merito al pericolo in mora si è espresso il Tribunale di Como, Sez. seconda, il giudice del lavoro, Dott. Marco Mancini, nei procedimenti riuniti iscritti al RGL nn. 589, 614, 615, 625, 627, 685, 719, 720, 721 e 751 dell'anno 2015, che nell'ordinanza di accoglimento totale del 27 luglio 2015, così si è espresso **"il pericolo grave ed irreparabile derivante dalla protrazione dell'esclusione dalle graduatorie di III fascia è altrettanto attuale e concreto nell'imminenza del piano straordinario di assunzioni previsto con la legge del 13.07.2015 n. 107 pubblicata sulla G.U. del 15.07.2015 n. 162"**.

oooOOOooo

Tutto ciò premesso gli odierni reclamanti come in epigrafie meglio rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'On.le Collegio, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, in accoglimento del presente reclamo, revocare l'impugnata ordinanza, e conseguentemente **ACCOGLIERE** la seguente domande cautelare, già proposta in primo grado,

¹⁷ **Tribunale di Pordenone** Ordinanza dell'11.6.2015, che sottolinea inoltre come " la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento. ". V. in senso conforme le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone**, del 14 luglio 2015 n. 10152015; del 20 luglio 2015 n. 1016/2015; V. in senso conforme con le **Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone**, del 17 giugno 2015 n. 6094/2015; del 15 luglio 2015 n. 7159; ancora in senso conforme **l'Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano**, del 9 giugno 2015; ancora **l'Ordinanza di accoglimento parziale del Tribunale di l'Aquila**, del 7 luglio 2015; V. in senso conforme il **Tribunale di Livorno del 25 giugno 2015**, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014".



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

- **ACCERTARE e DICHIARARE** previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso **AAAA** e/o **EEEE**, così come da domanda inviata al M.I.U.R., per la Provincia di Modena, con il punteggio di cui al cap. 15 del Ricorso d'urgenza, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;

- **ORDINARE** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda di inserimento nella III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia **AAAA** e Scuola Primaria **EEEE**, con il punteggio di cui al cap. 15 del Ricorso d'urgenza o con diverso punteggio ritenuto di giustizia, valide per gli anni scolastici 2014/2017, **riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda**, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero d'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), **in forma cartacea**;

- **ORDINARE** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;

- **CONDANNARE** le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso **AAAA** e/o **EEEE**, così come da domanda inviata al M.I.U.R., Provincia di Modena, con il punteggio, per la classi di concorso **EEEE**, **AAAA**, con il punteggio di cui al cap. 15 del Ricorso d'urgenza, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

- **DISPORRE l'acquisizione del fascicolo di cui al ricorso n. 688/2015, che è stato depositato in cancelleria.**

Si depositano i seguenti documenti:

1. Decreto di rigetto del Tribunale di Modena – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Valeria Vaccari, depositata in data 03/08/2015.
2. Ordinanza del 21.07.2015. Tribunale di Tivoli.
3. Ordinanza del 7.7.2015. Tribunale di l'Aquila.
4. Ordinanza del 9.6.2015. Tribunale di Avezzano.
5. Ordinanza del 11.06.2015. Tribunale di Pordenone.
6. Ordinanza del 29.07.2015. Tribunale di Como.
7. Ordinanza n. 715/2015 del 15.07.2015. Tribunale di Frosinone.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

8. Ordinanza n. 1015/2015 del 14.07.2015. Tribunale di Pordenone
9. Ordinanza n. 1100/2015 del 21.07.2015. Tribunale di Gorizia.
10. Ordinanza n. 1101/2015 del 21.07.2015. Tribunale di Gorizia.
11. Ordinanza n. 1333/2015 del 30.07.2015. Tribunale di Ferrara.
12. Ordinanza n. 1334/2015 del 30.07.2015. Tribunale di Ferrara.
13. Ordinanza n. 1335/2015 del 30.07.2015. Tribunale di Ferrara.
14. Ordinanza n. 2573/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
15. Ordinanza n. 2599/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
16. Ordinanza n. 2600/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
17. Ordinanza n. 2601/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
18. Ordinanza n. 2602/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
19. Ordinanza n. 2603/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
20. Ordinanza n. 2604/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
21. Ordinanza n. 2605/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
22. Ordinanza n. 3059/2015 del 03.08.2015. Tribunale di Vicenza.
23. Ordinanza n. 3060/2015 del 03.08.2015. Tribunale di Vicenza.
24. Ordinanza n. 3061/2015 del 03.08.2015. Tribunale di Vicenza.
25. Ordinanza n. 5539/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Padova.
26. Ordinanza n. 5540/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Padova.
27. Ordinanza n. 6094/2015 del 17.06.2015. Tribunale di Frosinone.
28. Consiglio di Stato, decreto monocratico n. 3421 del 30 luglio 2015.
29. Consiglio di Stato, decreto monocratico n. 3423 del 30 luglio 2015.
30. Consiglio di Stato, decreto monocratico n. 3424 del 30 luglio 2015.
31. Consiglio di Stato, decreto monocratico n. 3426 del 30 luglio 2015.
32. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015 del 3 agosto 2015.
33. Sentenza 3628/2015 del Consiglio di Stato del 21.07.2015.
34. Sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato del 16.04.2015.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di € 147,00.

Con Osservanza

Bologna – Modena, 07/08/2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta mandato in calce al presente atto di Reclamo,

PREMESSO CHE

Il Reclamo ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza cautelare n. 3121/2015 del 03.08.2015 – R.G. 688/2015, emessa dal Tribunale di Modena – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Valeria Vaccari, che ha rigettato il Ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dai Docenti DE CICCO Giuseppe, de ROBERTO Andrea, RAO Antonella, DI BLASIO Graziella, FILOSO Alessandra, RIZZUTO Onofrio, PAPAEO Annamaria, BUCELLO Salvatore e SCORZA Achiròpita, per l'accertamento del diritto della stessa all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Modena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia **AAAA** e Scuola Primaria **EEEE** valide per il triennio 2014-2017.

La legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia;**

Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;** Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia **AAAA** e Scuola Primaria **EEEE**, **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari;** **L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
Già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo**, compresi quelli per via telematica o telefax, **ai sensi dell’art. 151 c.p.c.**;

Il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c.** - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**

Anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Il ricorso ex art. 700 c.p.c., ricorso n. 688/2015 RG pendente innanzi al Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, è già stato notificato ai sensi dell’art. 151 c.p.c. con l’autorizzazione dello stesso giudice di prime cure.

oooOOOooo

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché l’Ill.mo Collegio adito, valutati l’opportunità di autorizzare, la notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., **oppure mediante la notifica a mezzo affissione negli spazi dell’Ufficio Regionale**



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Scolastico per l'Emilia Romagna e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, destinati alla comunicazione al personale docente,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL SUESTESO RECLAMO

La notifica del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del **M.I.U.R. sull'area "Atti di Notifica"** e, mediante la notifica a mezzo **affissione negli spazi dell'Ufficio Regionale Scolastico per l'Emilia Romagna e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, destinati alla comunicazione al personale docente,** di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di 5 giorni dal primo adempimento;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifiche all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Bologna - Modena, 07/08/2015

Con osservanza

Avv. Giuseppe Versace

